

## **Estratto dal... "REGOLAMENTO DI ISTITUTO" (Rev.10).**

**Art. 3- Consiglio d'istituto e Giunta esecutiva (artt. 8 e 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 279).**

Il Consiglio d'istituto è costituito da 19 componenti: Dirigente scolastico (membro di diritto), 8 docenti eletti dal personale docente, 2 Ata eletti dal personale Ata, 4 genitori eletti dai genitori, 4 studenti eletti dagli studenti.

Il Consiglio d'istituto è presieduto da un rappresentante dei genitori. Il Presidente è eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta, nella prima seduta, a scrutinio segreto. Il Consiglio d'istituto si riunisce in ore non coincidenti con l'orario scolastico e dura in carica tre anni.

La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

b) La Giunta esecutiva viene eletta dal Consiglio d'istituto scegliendo tra i suoi membri un docente, un non docente, un genitore e uno studente. Ne fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede e il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi che svolge funzioni di segretario della stessa.

c) Il Consiglio d'istituto è convocato dal suo Presidente, il quale è tenuto a disporre la convocazione anche su richiesta del Presidente della Giunta ovvero della maggioranza dei componenti il Consiglio. La data di convocazione e l'ordine del giorno devono pervenire ai consiglieri mediante lettera almeno 5 giorni prima per le sedute ordinarie e 2 giorni prima per quelle straordinarie. La seduta è valida se vi partecipa la metà più uno dei componenti il Consiglio.

d) L'ordine del giorno è fissato dalla Giunta esecutiva senza escludere l'iniziativa del Dirigente scolastico. L'ordine del giorno sarà corredato, se necessario, da note esplicative riguardanti i problemi da discutere. Sugli argomenti presentati alla voce "Varie ed eventuali" inserita nell'ordine del giorno non si delibera.

e) Copia della delibera sarà pubblicata all'albo della Scuola entro 8 giorni dalla approvazione e resterà esposta fino alla pubblicazione della successiva. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone salvo contraria richiesta dell'interessato. I componenti del Consiglio di Istituto possono prendere visione dei documenti preparatori e dei verbali delle sedute del Consiglio.

f) Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate dal Consiglio stesso, compatibilmente alla capienza ed idoneità dei locali disponibili e all'ordinato svolgimento delle riunioni, salvo casi in cui sono in discussione problemi riguardanti singole persone.

g) Il Consiglio di Istituto può invitare a partecipare alle proprie riunioni, con decisione adottata a maggioranza, persone ritenute idonee ad approfondire l'esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola.

h) Le votazioni avvengono, normalmente, in modo palese, salvo che si tratti di deliberare su problemi riguardanti singole persone, per le quali le votazioni devono avvenire a scrutinio segreto. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, nella votazione palese, prevale il voto del Dirigente scolastico.

i) Il Consiglio d'istituto approva il Piano dell'offerta formativa ed il Regolamento interno dell'Istituto; delibera il bilancio preventivo e consuntivo; dispone su proposta della Giunta esecutiva, criteri di funzionamento e aspetti di "spesa" in merito alle seguenti materie: acquisto e conservazione delle attrezzature tecnico- scientifiche e dei sussidi didattici, adattamento del calendario scolastico alle esigenze ambientali, programmazione e attuazione di attività inerenti la didattica come corsi di recupero e sostegno, contatti con altre scuole, partecipazione ed attività per lo svolgimento di iniziative assistenziali, organizzazione e attuazione di visite guidate e viaggi di istruzione, svolgimento di attività extrascolastiche; approva i criteri per la formazione delle classi e per l'assegnazione dei docenti alle classi. Il Consiglio esprime parere sull'andamento generale didattico e amministrativo dell'Istituto.